

REP. N.		
	REPUBBLICA ITALIANA	
	COMUNE DI ACQUASANTA TEREME	
	(Prov. di Ascoli Piceno)	
	CONTRATTO D'INCARICO PROFESSIONALE ORDINANZA DEL	
	COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE N. 33	
	DEL 11/07/2017 –AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E	
	INGEGNERIA CONSISTENTI NELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA,	
	PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA	
	SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVA	
	ALL'INTERVENTO DI “NUOVA COSTRUZIONE” DELLA SCUOLA	
	DELL'INFANZIA E PRIMARIA “BERARDO TUCCI” – (CUP: CIG	
	)	
	L'anno 2020 (duemilaventi), il giorno (.....) del mese di,	
	presso la sede provvisoria della Residenza Municipale in piazza, negli	
	Uffici Comunali, avanti a me, Dott., Segretario comunale, sono	
	personalmente comparsi:	
	- per il Comune di Acquasanta Terme, con sede in, via n.....;	
	codice fiscale:, partita iva:, il, (c.f.	
	) nato a (.....) il, domiciliato per la carica	
	presso la sede comunale ove sopra, nella sua qualità di Responsabile dell'Area	
	, di seguito, per brevità, denominato semplicemente Amministrazione	
	Committente,	
	E	
	Ing./Arch., nato a il, residente	
	- 1 -	

	 n., codice fiscale, iscritto	
	all'Albo/Ordine/Collegio degli della Provincia di al n.	
	, libero professionista singolo ovvero capogruppo/mandatario dell'R.T.P.	
	costituito da....., come da atto di costituzione n. del.....,	
	rappresentante del Consorzio....., ecc. elettivamente domiciliato per	
	il presente atto presso il proprio studio, all'indirizzo sopra indicato (di seguito anche	
	semplicemente “Professionista”	
	Premesso che	
	► con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la	
	ricostruzione n. 33 dell'undici (11) luglio (07) duemila diciassette (2017),	
	recante <i>“Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle</i>	
	<i>scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati</i>	
	<i>dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della</i>	
	<i>qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli</i>	
	<i>incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle</i>	
	<i>spese tecniche”</i> è stato approvato il piano per la ricostruzione degli edifici	
	scolastici danneggiati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e	
	Umbria, ai sensi del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 “Interventi urgenti in favore	
	delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” (di seguito anche solo	
	“DL 189/16”);	
	► nell'Allegato 1 della predetta Ordinanza sostituito poi dall'Allegato 2	
	dell'Ordinanza n. 56 del 10 maggio 2018 - risulta inserita l'opera pubblica in	
	epigrafe indicata;	
	► con nota prot. 1333 del 9 agosto 2017, acquisita in protocollo al n. 11255	
	del 10/08/2017, la Regione Marche – Ufficio Speciale per la Ricostruzione ha	
	- 2 -	

	trasmesso il Piano B delle scuole (ex art. 14, comma 1 lett. a), del D.L.	
	189/2016), approvato con la citata Ordinanza commissariale n. 33 del 11 luglio	
	2017 e ss.mm.ii., come richiamato dall'allegato A al decreto Vice Commissario	
	n. 2/VCOMMS16 del 05/01/2018;	
	► lo stesso piano ammonta a complessivi €. 131.201.630,00 per un totale di n°	
	34 interventi, tra i quali quello inerente l'opera in oggetto per un importo pari	
	ad €. 2.100.000,00;	
	► è necessario acquisire il progetto dei lavori di sistemazione della predetta	
	opera, da trasmettere all'USR-Marche per l'acquisizione dei relativi pareri e,	
	successivamente, per addivenire all'espletamento della gara per l'affidamento	
	dei lavori;	
	► la progettazione suddetta non rientra tra quelle di particolare rilevanza	
	disciplinate dall'art. 23, comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei	
	contratti pubblici" e s.m.i. (di seguito anche solo "codice");	
	► con DGC n. 50 del 29/03/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità	
	tecnica ed economica dell'intervento in oggetto, con i relativi allegati	
	dell'intervento in epigrafe indicato, prevedente un importo complessivo	
	dell'intervento pari a € 2.100.000,00	
	► a seguito di successivi studi e di analisi dello studio di fattibilità, come sopra	
	approvato, questo Ente ha provveduto a richiede all'USR Marche – Sisma 2016	
	la verifica di congruità dell'importo richiesto (C.I.R.) per un imprto	
	complessivo di progetto di € 2.800.000,00;	
	► con nota acquista al protocollo comunale al n. 7419 del 27/05/2020, l'USR	
	Marche – Sisma 2016, ha comunicato l'esito positivo della valutazione C.I.R.,	
	per l'importo di Euro 2.800.000,00	
	- 3 -	

► con determina n. (R.G. n.) del, vista la nota acquisita al protocollo comunale al n. del, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione – Marche – Sisma 2016, ha trasmesso il parere favorevole di legittimità rilasciato dall'ANAC (prot. del), è stata avviata la procedura per l'acquisizione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria mediante apposita indagine di mercato per l'individuazione di 10 (dieci) operatori economici iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 dello stesso DL 189/2016 da invitare alla successiva procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 2-bis, e 14, comma 4-bis, del D.L 17 ottobre 2016, n. 189;

► l'avviso pubblico prot. n. del, è stato pubblicato dal al all'Albo Pretorio on line comunale, sul sito internet istituzionale dell'ente (www.....);

► entro il termine fissato (ore del) sono pervenute n. manifestazioni d'interesse;

► con determinazioni del Responsabile n. (R.G. n.) del, si approvavano i verbali di sorteggio e contestualmente l'elenco degli operatori economici da invitare a successiva gara;

► con determinazione del n. (Reg. Gen. n.) del, successivamente modificata, si determinava di avviare una procedura selettiva l'individuazione del contraente per l'affidamento del servizio specificato in oggetto;

► con nota acquisita al protocollo comunale al n. del la SUAM (stazione unica appaltante) della Regione Marche, ha comunicato che

con propria determinazione n. (R.G. n.) del il servizio:

“ORD 33/2017 -SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

CONSISTENTI NELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA,

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVA

ALL’INTERVENTO DI “NUOVA COSTRUZIONE” DELLA SCUOLA

DELL’INFANZIA E PRIMARIA “BERARDO TUCCI” (CUP: CIG

.....) è stato aggiudicato in via definitiva ed efficace per un importo

contrattuale di € oltre CNPAIA e IVA di legge, giusto ribasso

percentuale del% sull’importo a base di gara, al

Professionista/ Raggruppamento Temporaneo di Professionisti/ consorzio ecc.

..... con sede

.....(AP), 6 Cod. Fisc. e P.IVA

....., con sede (.....)

in C. F. P..... e P.IVA

(.....);

► con nota acquista al protocollo comunale al n. del, la

SUAM. della Regione Marche, ha trasmesso l’avviso di esito di

aggiudicazione, pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo ente dal

..... al

► con determinazione n. del si prendeva atto

dell’intervenuta aggiudicazione definitiva ed efficace relativa alla procedura in

argomento

Inoltre si precisava che lo schema del presente contratto è stato approvato con

determina del Responsabile dell’Area Tecnica n.del..... e

	che sullo stesso, ai sensi dell'art. 2, comma 9, dell'Ordinanza Commissariale n.	
	33/017, come aggiunto dall'Ordinanza Commissariale n. 35/017 - e dell'art. 32,	
	comma 1 del D.L. n. 189 del 2016: “Accordo per l'esercizio dei compiti di alta	
	sorveglianza post-sisma “ANAC-Commissario-INVITALIA sottoscritto in data	
	28 dicembre 2016”, è stato acquisito il nulla osta favorevole da parte	
	dell'ANAC.	
	Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra generalizzate si	
	conviene e si stipula quanto segue:	
	ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO	
	1.1 Oggetto dell'incarico è lo svolgimento dei di servizi di architettura e	
	ingegneria, di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e	
	coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi all'intervento	
	“ NUOVA COSTRUZIONE ” DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E	
	PRIMARIA “BERARDO TUCCI” – (CUP: CIG)	
	1.2 Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle	
	seguenti attività:	
	Progettazione definitiva	
	Progettazione esecutiva	
	1.3 Il dettaglio delle prestazioni normali e accessorie (riferite alla Tav. Z-2 del	
	DM 17/06/2016) è riportato nell'allegato capitolato speciale descrittivo e	
	prestazionale (Sezione A). Il predetto capitolato, sottoscritto dalle parti, è	
	allegato al presente contratto per costituirne parte integrante.	
	1.4 L'Amministrazione Committente , come sopra rappresentata, conferisce al	
	Professionista incaricato, come sopra individuato e rappresentato che	
	accetta , l'incarico in oggetto. Il Professionista si obbliga ad eseguire le attività	
	- 6 -	

contrattuali nel rispetto di quanto previsto:

► nell'offerta economica così come presentata in sede di gara, che è

conservata agli atti presso l'Amministrazione e che costituisce parte integrante

e sostanziale del presente contratto;

► in tutta la normativa vigente in materia ed in particolare nelle Ordinanze del

Commissario Straordinario per la Ricostruzione;

► nel **Protocollo di legalità** sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario

straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di

Committenza [ALLEGATO 3]

► nel **Protocollo di Legalità** per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione

della criminalità organizzata negli appalti, concessioni, forniture e servizi

nel settore dei contratti Pubblici nella Provincia di Ascoli Piceno **del**

27/09/2016 [ALLEGATO 4];

ART. 2 - CONTENUTI, MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE

PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA

2.1 Il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori in questione e tutte le attività

tecnico-economiche annesse, dovranno essere eseguite secondo quanto stabilito

dall'art. 23 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nel

prosiegua indicato come “Codice”, e dagli articoli (da 24 a 43: contenuti della

progettazione), del D.P.R. 207/10 nel prosieguo definito più semplicemente

quale “Regolamento”, nonché da ogni altra disposizione di legge o

regolamentare nazionale e regionale vigente in materia, con specifico

riferimento alla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di lavori

pubblici riguardanti interventi di edilizia scolastica, ivi comprese le linee guida

predisposte dal Ministero della Pubblica Istruzione, nessuna esclusa e/o

		disposizioni impartite dal R.U.P.	
		In particolare il progetto definitivo ed esecutivo, dovrà risultare conforme, sotto	
		il profilo formale e sostanziale, alle disposizioni previste nel Codice e nel	
		Regolamento; gli elaborati tecnici dovranno essere pienamente corrispondenti	
		nel numero, nell'oggetto e nella tipologia a quelli stabiliti dalle menzionate	
		norme, oltre alle prestazioni di cui al successivo punto 2.2.	
		2.2 Per quanto attiene l'attività di progettazione, senza che la descrizione	
		seguinte escluda la necessità di provvedere alla elaborazione ed allo sviluppo	
		di tutto quanto necessario ai fini della completezza, compiutezza ed esaustività	
		degli elaborati progettuali ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e del D.P.R. 207/2010	
		ove applicabile ai sensi dell'art. 216, comma 4, D. Lgs. 50/2016, si richiede:	
		a) quanto alla progettazione definitiva per le parti architettoniche, strutturali e	
		impiantistiche, in recepimento di quanto posto in essere con lo Studio di	
		Fattibilità Tecnica ed Economica e successivi documento (CIR),	
		- lo studio dell'intervento con riferimento alla destinazione d'uso che è	
		chiamato ad assolvere nonché al contesto edilizio ed ambientale in cui è	
		inserito;	
		- la definizione in modo compiuto delle tecniche, tecnologie di intervento,	
		materiali riguardanti le singole parti del complesso;	
		- la prescrizione delle modalità esecutive delle operazioni tecniche;	
		- la definizione degli indirizzi culturali e delle compatibilità fra progetto e	
		funzioni attribuite al bene attraverso una conoscenza compiuta dello stato di	
		fatto;	
		- ogni altro adempimento connesso all'incarico in oggetto.	
		Il progetto definitivo dovrà altresì valutare e gestire l'eventuale presenza di tutti	
		- 8 -	

	i vincoli esistenti, e l'ottemperanza a tutta la normativa riconducibile al settore di intervento.	
	Il professionista è tenuto ad elaborare tutti i documenti prescritti per il progetto definitivo dall'art. 24 D.P.R. 207/2010, tra i quali, a titolo non esaustivo:	
	- relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, schemi, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuale relazione sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie;	
	- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi architettonici, strutturali e impiantistici;	
	- elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico;	
	- rilievi planoaltimetrici dell'area di intervento;	
	- relazione sismica e sulle strutture;	
	- elaborati di progettazione antincendio finalizzati all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi aggiornato alle destinazioni d'uso degli edifici;	
	- elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97);	
	- relazione energetica e di contenimento dei consumi (ex Legge 10/91 e s.m.i.).	
	- rendering 3D statici, degli esterni e degli interni, nel numero necessario ad una completa ed esaustiva rappresentazione del progetto;	
	b) quanto alla progettazione esecutiva per le parti architettoniche, strutturali e impiantistiche, in continuità e sviluppo degli elaborati del progetto definitivo che verrà approvato, è richiesta l'elaborazione dei seguenti documenti:	
	- relazioni generali e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi di strutture e impianti;	
	- 9 -	

	- particolari costruttivi e decorativi, di ogni aspetto riguardante il manufatto;	
	- eventuale aggiornamento di: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi,	
	Computo metrico estimativo, Quadro economico;	
	- schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma;	
	- piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;	
	- rendering 3D statici, degli esterni e degli interni, nel numero necessario ad una	
	completa ed esaustiva rappresentazione del progetto.	
	2.3 L'incarico comprende la predisposizione di tutti gli elaborati tecnico -	
	amministrativi necessari per l'ottenimento dei dovuti pareri, nulla osta,	
	autorizzazioni, etc. e la partecipazione a tutti gli incontri necessari per	
	l'ottenimento dei pareri, nulla osta, autorizzazioni, etc. che dovranno essere	
	richiesti dall'Amministrazione Committente;	
	il Professionista incaricato, dovrà redigere apposito elaborato riportante i punti	
	di adduzione e allacci di tutti i sottoservizi esistenti o previsti nella zona	
	interessata dal progetto (Energia elettrica, telefono, gas, acquedotto, fognatura,	
	pubblica illuminazione, fibre ottiche, ecc.) con la loro posizione planimetrica,	
	le caratteristiche tecniche e la profondità di posa (ove possibile).	
	2.4 Nello svolgimento delle attività progettuali il Professionista Incaricato	
	dovrà coordinarsi costantemente con il Responsabile Unico del Procedimento e	
	con gli altri funzionari della struttura organizzativa dell'Amministrazione	
	committente, riferendo periodicamente sull'andamento delle attività, allo scopo	
	di consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro	
	divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che	
	venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico. Ove	
	richiesto, il Professionista Incaricato è tenuto anche ad interfacciarsi con i	
	- 10 -	

	preposti individuati dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Pubblica –	
	Regione Marche nonché a partecipare alle conferenze dei servizi e ad eventuali	
	incontri/riunioni che l'Amministrazione dovesse indire nelle fasce orarie	
	stabilite dalla stessa ivi compresi orari serali. Tali attività sono da ritenersi già	
	comprese nel corrispettivo oggetto di offerta.	
	2.5 Il Professionista è obbligato ad ottemperare alle disposizioni del	
	responsabile del procedimento e, inoltre:	
	a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati;	
	b) ovvero controdedurre tempestivamente, qualora le prescrizioni siano ritenute	
	incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo le	
	eventuali soluzioni alternative, sulla base della migliore tecnica e delle best	
	practices;	
	c) controdedurre tempestivamente qualora le prescrizioni rendano incongruo lo	
	stanziamento economico previsto;	
	d) deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al	
	responsabile del procedimento, anche in sede di validazione, adeguando la	
	progettazione alle relative prescrizioni.	
	2.6 La progettazione inoltre dovrà essere redatta utilizzando il Prezzario	
	Unico del Cratere del Centro Italia, ai sensi dell'art. 6, comma 7 del D.L.	
	189/16, approvato con Ordinanza n. 58 del 04/07/2018 del Commissario	
	Straordinario e s.m.i.	
	2.7 Le prestazioni di progettazione devono essere complete, in modo da:	
	a) conseguire la verifica positiva ai sensi dell'art. 26 del codice, relativamente	
	ad ogni livello di progettazione affidato e conseguire altresì la validazione	
	positiva ai sensi dell'art. 26, comma 8 del codice;	
	- 11 -	

	b) consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati: la	
	progettazione deve quindi essere compiutamente definita in ogni aspetto	
	generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso	
	di esecuzione.	
	2.7-bis. La prestazione del coordinamento per la sicurezza in fase di	
	progettazione deve essere svolta in conformità alle disposizioni di cui all'art.	
	91 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Qualora i piani di sicurezza e il fascicolo	
	contenenti le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi	
	cui sono esposti i lavoratori presentassero delle carenze, l'Ente committente	
	dovrà richiedere l'integrazione al Professionista specificando i difetti e/o le	
	incompletezze da sanare.	
	2.8.0 Il Professionista è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt.	
	2229 e ss. c.c. nonché della deontologia professionale. Si applicano altresì al	
	presente contratto la L. 2 marzo 1949, n. 143, la L. 7 agosto 2012, n. 134, il	
	D.M. 17 giugno 2016, in materia di tariffe professionali, e ogni altra normativa	
	vigente e correlata all'oggetto dell'incarico.	
	2.8 Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo	
	necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente	
	esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Ente committente. Lo stesso è	
	obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri e tecniche per la	
	tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni	
	impartite dall'Ente committente, con l'obbligo specifico di non interferire con il	
	normale funzionamento degli uffici dell'Ente e di non aggravare gli	
	adempimenti e i procedimenti che competono a questi ultimi.	
	2.9 Il Professionista è altresì soggetto ai principi di piena e leale collaborazione	
	- 12 -	

	e cooperazione con gli uffici e i servizi di cui al precedente paragrafo e, in	
	particolare, con il Responsabile Unico del Procedimento e gli altri eventuali	
	professionisti designati dall'Ente committente per la realizzazione	
	dell'intervento.	
	2.10 Il Professionista è inoltre soggetto alla giurisdizione contabile della Corte	
	dei conti in caso di danno erariale, ai sensi dell'art. 1 della L. 20/1994 e s.m.i.	
	2.11 Essendo inerente il presente incarico ad un intervento per la ricostruzione	
	a seguito della crisi sismica iniziata ad agosto 2016, si richiamano anche tutte	
	le norme speciali in materia e, in particolare, il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e	
	s.m.i., le Ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione, già in	
	premessa citate e le altre attinenti. In ossequio a tali norme, il Professionista,	
	per tutta la durata dell'incarico, deve conservare il possesso dei requisiti	
	dichiarati in sede di gara e previsti per l'esecuzione dell'incarico medesimo e,	
	in particolare, deve mantenere, oltre alle iscrizioni previste agli albi ed elenchi	
	professionali, anche l'iscrizione all'elenco speciale tenuto dal Commissario	
	straordinario ai sensi dell'art. 34 del DL 189/16.	
	2.12 Il progetto che rimarrà in proprietà alla Amministrazione Committente	
	dovrà essere prodotto nei tempi indicati nel presente atto in almeno un	
	esemplare cartaceo oltre una riproduzione di ciascun documento elaborato su	
	supporto informatico compatibile con i prodotti in uso alla Amministrazione	
	Committente stessa (per gli elaborati grafici: formati .jpg, .pdf, .dwg, .dxf, o	
	estensione del software utilizzato - per gli elaborati di testo: .doc o compatibili	
	- per gli elaborati contabili: .dcf o compatibili), impegnandosi a fornire, a	
	semplice richiesta del Responsabile Unico del Procedimento, ulteriori copie	
	cartacee del medesimo progetto e di ogni altro elaborato o documento riferibile	
	- 13 -	

	al progetto medesimo, in un numero massimo di n.3 copie totali da consegnarsi	
	esclusivamente dopo le eventuali osservazioni finalizzate all'approvazione e/o	
	alla validazione del progetto definitivo, se richiesto per l'ottenimento di pareri,	
	il reperimento ed erogazione dei finanziamenti ed ogni altra finalità	
	istituzionale ancorché non specificata nel presente contratto, il cui compenso è	
	da ritenersi già compreso nel corrispettivo oggetto di offerta.	
	2.13 Il Professionista Incaricato dovrà collaborare con il R.U.P.	
	all'acquisizione, senza ritardo alcuno e con la massima diligenza, di tutti i	
	pareri, nulla – osta ed autorizzazioni necessari ai fini dell'approvazione del	
	progetto nella Conferenza Regionale dei Servizi, ivi compresi tutti i necessari	
	contatti, verifiche, sopralluoghi e quant'altro necessario con i tecnici degli Enti	
	interessati.	
	L'approvazione in sede di conferenza da parte del Vice-Commissario è	
	condizione imprescindibile per considerarsi assolto pienamente l'incarico.	
	A seguito dell'approvazione del progetto esecutivo il Professionista si impegna	
	a collaborare e supportare l'Amministrazione in tutte le successive fasi	
	(affidamento ed esecuzione dei lavori) fino al collaudo finale, prestando la	
	necessaria assistenza e fornendo tutte le informazioni richieste inerenti	
	all'incarico svolto.	
	2.14 Il Professionista Incaricato dovrà recepire nel progetto esecutivo tutte le	
	eventuali prescrizioni impartite dagli organi tecnici di controllo, Enti	
	interessati, le modificazioni eventualmente richieste dalla Amministrazione	
	Committente, anche su istanza dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione	
	Pubblica – Regione Marche, nonché le modifiche e/o integrazioni richieste in	
	sede di verifica e validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del	
	- 14 -	

	Codice, senza per ciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi	
	o speciali compensi.	
	2.15 Il limite finanziario da rispettare quale importo complessivo	
	dell'intervento, comprensivo di lavori e di somme a disposizione, è pari a €	
	2.800.000,00.	
	Il limite di cui sopra deve intendersi come limite massimo che, al compimento	
	della progettazione definitiva ed esecutiva, non potrà essere superato per	
	nessuna ragione da parte del professionista incaricato del presente servizio.	
	2.15 Il professionista è incaricato anche del coordinamento della sicurezza in	
	fase di progettazione per cui dovrà produrre gli apposti elaborati. In	
	particolare deve redigere il piano di sicurezza e coordinamento e relativi	
	documenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche ed	
	integrazioni, con particolare riguardo alle fasi operative generanti interferenze	
	con l'ambiente circostante e con i manufatti limitrofi all'area di cantiere.	
	ART. 3 – ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN	
	FASE DI DI ESECUZIONE E ATTIVITA' DI DIREZIONE LAVORI,	
	MISURA E CONTABILITÀ ED ASSISTENZA AL COLLAUDO	
	3.1 Le attività di:	
	- Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;	
	- Direzione Lavori, Misura e contabilità, Assistenza al collaudo;	
	saranno espletate a cura dell'Amministrazione Committente.	
	3.2 Il Professionista Incaricato dovrà fornire tutti gli elaborati e tutta la	
	documentazione necessaria, finalizzata:	
	- a rendere attuabile l'espletamento dell'attività di Direzione Lavori, Misura e	
	contabilità, Assistenza al collaudo, con particolare riguardo alla completezza,	
	- 15 -	

	esaustività e comprensibilità degli elaborati forniti all'Amministrazione	
	Committente, affinché i lavori siano monitorabili correttamente e possa esserne	
	verificata l'esecuzione a regola d'arte ed in conformità al progetto e al	
	contratto, mediante una chiara e completa definizione di tutte le caratteristiche	
	costituenti il progetto esecutivo.	
	ART. 4 – DURATA E TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
	4.1 Il presente contratto ha durata a partire dalla sottoscrizione e terminerà con	
	l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Amministrazione	
	committente.	
	I termini per la redazione dei singoli livelli di progettazione sono i seguenti:	
	- progetto definitivo: 30 (trenta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data	
	di stipula del contratto, con riserva di esecuzione in via d'urgenza ai sensi	
	dell'art. 32, comma 8, del Codice;	
	- progetto esecutivo: 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di	
	comunicazione da parte del R.U.P al professionista incaricato dell'avvenuta	
	approvazione del progetto definitivo.	
	La prestazione di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione,	
	inerenti la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo	
	dell'opera, va espletata entro i termini previsti per l'attività di progettazione cui	
	è connessa.	
	4.2 Le prestazioni oggetto del presente atto, potranno ritenersi concluse	
	all'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Amministrazione	
	committente.	
	4.3 I termini suddetti sono sospesi nel periodo necessario all'acquisizione di	
	atti di assenso comunque denominati. Qualora una singola prestazione dipenda,	
	- 16 -	

	per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che	
	necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di	
	regolamento o in forza di provvedimento dell'Ente committente, tale singola	
	prestazione non può essere iniziata, se non a rischio e pericolo del	
	Professionista, che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto	
	di assenso.	
	4.4 La sospensione di cui sopra non opera qualora il ritardo nell'acquisizione	
	dell'atto di assenso dipenda da errori od omissioni imputabili al Professionista	
	o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso.	
	4.5 L'Ente committente può chiedere, con comunicazione scritta, la	
	sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata	
	opportunità ai sensi dell'art. 107 del codice. Qualora la sospensione, o le	
	sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata	
	complessiva prevista per l'esecuzione, o comunque quando superino sei mesi	
	complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza	
	indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla	
	rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione	
	oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri	
	casi.	
	4.6 il Professionista che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di	
	ultimare le prestazioni nei termini fissati può richiederne la proroga, con	
	congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattuali. In ogni caso la	
	concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti al Professionista per	
	l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell'Ente committente.	
	Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento.	
	- 17 -	

ART. 5 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

5.1 L'importo contrattuale comprensivo anche dei rimborsi spese ed al netto degli oneri previdenziali e fiscali, accettato in maniera incondizionata senza eccezione alcuna dal Professionista Incaricato è pari ad Euro (...../.....) oltre IVA, oneri fiscali e previdenziali ed altri oneri riflessi nei termini di legge, comprensivo delle spese e dei compensi accessori in applicazione del ribasso unico percentuale delofferto dal prefessinista in sede di gara.

5.2 Il compenso è così suddiviso:

Progettazione definitiva €.....

Progettazione esecutiva €.....

5.3 La definitiva entità del corrispettivo spettante per le prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva, resta fisso ed invariabile a prescindere dall'importo effettivo dei lavori risultanti dal progetto esecutivo stesso.

ART. 6 - MODIFICHE CONTRATTUALI

6.1 Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal Professionista se non è disposta dal Responsabile Unico del Procedimento e preventivamente approvata dall'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

6.2 Qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni l'Amministrazione potrà richiedere al professionista le variazioni contrattuali di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 7 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO

7.1 Ogni comunicazione inerente alla gestione del contratto dovrà essere

trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (PEC). Il

Professionista si impegna a ricevere e trasmettere tramite PEC la

documentazione necessaria alla gestione del contratto. La PEC del

Professionista è:;

7.2 La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per

l'intera durata contrattuale.

ART. 8 – SOGGETTO INCARICATO DELL’INTEGRAZIONE TRA LE

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E SOGGETTI CHE

SVOLGERANNO LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

8.1 Fermo restando tutti gli obblighi contrattuali che restano in capo al

Professionista Incaricato, si specifica che:

la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni

specialistiche, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, è

....., iscritto all'Ordine/Collégi/Albo degli della

Provincia di al n., C.F., P.IVA

..... con studio in Via n. - -

Iscrizione ente previdenziale INARCASSA matricola n°

L'intero organico che svolgerà le prestazioni di cui al presente contratto, è

composto dai soggetti oppure di cui all'allegato atto

costitutivo del Raggruppamento Temporaneo e le rispettive competenze sono

definite ecc.....

8.2 L'Amministrazione Committente è esente da ogni responsabilità nei

confronti dei soggetti coinvolti dal Professionista Incaricato, essendo

responsabile nei loro confronti esclusivamente il Professionista Incaricato

stesso, il quale, con la sottoscrizione del presente atto dà la più ampia

		liberatoria in tal senso nei confronti dell'Amministrazione Committente.	
		ART. 9 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E OBBLIGHI RELATIVI	
		ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	
		9.1 La corresponsione dell'onorario, così come stabilito al predente art. 5)	
		eventualmente adeguato alle prestazioni aggiuntive e/o diminuito delle penali,	
		sarà corrisposto, previa emissione di regolare fattura elettronica e controllo	
		della regolarità contributiva, secondo le modalità, di cui oltre, a seguito	
		dell'accreditamento all'Ente committente del finanziamento da parte del	
		Ufficio Speciale Ricostruzione delle Regione Marche. Ai sensi dell'articolo 35,	
		comma 18, del codice, sul valore del contratto di appalto viene calcolato	
		l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 30 per cento da corrispondere	
		all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.	
		L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia	
		fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione	
		maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al	
		recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della	
		prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai	
		sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative	
		autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che	
		rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la	
		rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari	
		finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106	
		del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia	
		viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in	
		rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni	
		- 20 -	

	appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione,	
	se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili,	
	secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi	
	legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.	
	9.1-bis. Il corrispettivo verrà corrisposto secondo le seguenti modalità:	
	a) Il pagamento del primo acconto, corrispondente ad una somma pari al 15%	
	dell'onorario sopra stabilito entro trenta giorni dalla avvenuta consegna del	
	progetto definitivo.	
	b) Il pagamento del secondo acconto, corrispondente ad una somma pari al 5%	
	dell'onorario sopra stabilito entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione	
	del progetto definitivo (e comunque non prima dell'approvazione definitiva	
	da parte della Conferenza Regionale).	
	c) Il pagamento del terzo acconto, corrispondente ad una somma pari al 80%	
	dell'onorario sopra stabilito entro quindi giorni dall'avvenuta approvazione	
	del progetto esecutivo da parte dell'Amministrazione Committente.	
	9.3 Si precisa e si accetta che i pagamenti ad eccezione del primo e secondo	
	acconto avverranno comunque non prima che l'Amministrazione Committente	
	abbia materialmente incassato le somme corrispondenti da parte dell'Ente	
	erogatore del finanziamento, senza che il professionista possa esigere interessi	
	di sorta e comunque vantare alcun che a pretendere.	
	9.4 In caso di inadempimento contrattuale l'Amministrazione Committente si	
	riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti e/o del saldo sino alla	
	regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non	
	corretto adempimento.	
	9.5 Nel caso di impiego di collaboratori ai sensi del precedente Art. 8, non	
	- 21 -	

	saranno ammessi né consentiti pagamenti separati agli stessi, rimanendo, il	
	Professionista Incaricato, unico contraente e responsabile di tutta l'attività nei	
	confronti dell'Amministrazione Committente.	
	9.6 La fatturazione da parte del Professionista Incaricato ed i pagamenti da	
	parte dell'Amministrazione Committente avverranno nel rispetto delle modalità	
	e delle tempistiche sopra indicate.	
	9.7 Le fatture, predisposte e trasmesse in modalità elettronica, dovranno essere	
	intestate all'Amministrazione Committente e dovranno contenere i seguenti	
	referimenti: "Progettazione definitiva ed esecutiva relativi all'intervento di	
	"ordinanza N. 33 DEL 11/07/2017 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED	
	ESECUTIVA – COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI	
	PROGETTAZIONE "NUOVA COSTRUZIONE" DELLA SCUOLA	
	DELL'INFANZIA E PRIMARIA "BERARDO TUCCI" – (CUP: CIG	
	)"	
	9.8 (in caso di RTP) Trattandosi di Raggruppamento le fatture dovranno essere	
	emesse esclusivamente dalla capogruppo/mandataria.	
	9.9 Le fatture emesse dovranno prevedere la scissione dei pagamenti (con IVA,	
	se dovuta nei termini di legge).	
	9.10 Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Amministrazione Committente	
	procederà a verificare la regolarità contributiva del Professionista e dei	
	professionisti che costituiscono il Raggruppamento. L'attestazione verrà	
	richiesta all'autorità competente al ricevimento della fattura.	
	9.11 Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al	
	presente articolo, le stesse non verranno accettate.	
	9.12 Nel caso di fatturazione relativa a un periodo per il quale	
	- 22 -	

	l'Amministrazione Committente ha previsto l'applicazione di penali, dal	
	corrispettivo della fattura del periodo in questione verrà detratto l'importo delle	
	relative penali applicate. A tal fine, nella suddetta eventualità, prima del	
	pagamento della fattura, il Professionista è tenuto a emettere e trasmettere	
	all'Amministrazione Committente specifica nota di credito in riduzione della	
	stessa fattura pari all'importo delle eventuali penali applicate e richieste	
	dall'Amministrazione.	
	9.13 Il Professionista è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei	
	flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi	
	e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010. A tal fine il Professionista	
	dichiara:	
	- che i propri c/c bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente	
	commessa pubblica sono i seguenti:	
	Banca di - Filiale divia, con codice	
	IBAN	
	- che le persone delegate ad operare sui conti sopra indicati sono i Signori:	
	- codice fiscale	
	- codice fiscale	
	9.14 Il Professionista è tenuto a comunicare all'Amministrazione Committente	
	eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti	
	delegati ad operare sugli stessi.	
	9.15 I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei commi precedenti, saranno	
	eseguiti con ordinativi esclusivamente a favore della capogruppo / mandataria	
	da estinguersi mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato. Ai fini del	
	pagamento del corrispettivo, l'Amministrazione Committente procederà ad	
	- 23 -	

	acquisire i documenti di regolarità contributiva di tutti i componenti che	
	costituiscono il Raggruppamento attestante la regolarità in ordine al versamento	
	di contributi previdenziali.	
	9.16 Nel caso in cui le transazioni inerenti alle prestazioni del presente	
	contratto non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri	
	strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi	
	dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente	
	commessa pubblica, l'Amministrazione Committente provvederà alla	
	risoluzione del contratto.	
	9.17 L'Amministrazione Committente, nei casi in cui siano contestate	
	inadempienze può sospendere i pagamenti al Professionista fino a che questo	
	non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando	
	l'applicazione delle eventuali penali.	
	9.18 Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di	
	ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospeso	
	l'espletamento delle attività oggetto del presente appalto, pena la risoluzione	
	dello stesso e l'incameramento della cauzione.	
	ART. 10 – VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI	
	10.1 L'Amministrazione Committente verifica il regolare andamento	
	dell'esecuzione del contratto e i livelli di qualità delle prestazioni attraverso il	
	R.U.P. / Direttore Esecuzione del contratto.	
	10.2 È facoltà del R.U.P. / Direttore Esecuzione del contratto eseguire in	
	qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio	
	avvenga nel rispetto delle prescrizioni del presente Contratto e relativi	
	documenti allegati e richiamati.	
	- 24 -	

	10.3 Il R.U.P. / Direttore Esecuzione del contratto redige apposito verbale con	
	il quale vengono poste in evidenza eventuali manchevolezze, difetti e	
	inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni ritenute necessarie	
	per gli ulteriori interventi dell'Amministrazione Committente. Le verifiche	
	sono effettuate alla presenza di incaricati del Professionista Incaricato che	
	possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.	
	10.4 Le verifiche e i controlli effettuati non esimono il Professionista Incaricato	
	dalle responsabilità previste dalla legge e dal presente contratto.	
	10.5 Nell'ipotesi che dai controlli eseguiti si evidenzi il non rispetto delle	
	condizioni contrattuali il R.U.P. / Direttore Esecuzione del contratto potrà	
	richiedere chiarimenti secondo le modalità indicate al successivo Art. 11, ed	
	eventualmente procedere all'applicazione delle penali.	
	10.6 Il R.U.P. / Direttore Esecuzione del contratto provvederà, altresì, a vigilare	
	sul corretto rilascio e vigenza delle garanzie di cui ai successivi Artt. 17 – 18 -	
	19, e sul rinnovo delle stesse da parte del Professionista Incaricato; il mancato	
	rinnovo/rilascio delle stesse comporterà la risoluzione del presente contratto.	
	ART. 11 – PENALI	
	11.1 L'Amministrazione Committente fa pervenire al Professionista a mezzo	
	PEC eventuali osservazioni sulle inadempienze rilevate nel corso	
	dell'esecuzione del contratto, a seguito delle verifiche svolte.	
	11.2 Il Professionista Incaricato, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuto	
	a fornire giustificazioni scritte entro 15 giorni lavorativi dalla data di	
	ricevimento. Qualora il Professionista Incaricato non presenti, nel termine	
	stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non accettabili	
	l'Amministrazione Committente potrà applicare le penali previste dal	
	- 25 -	

	successivo comma 11.5 e 11.6 e salvo il diritto di pretendere il risarcimento	
	dell'eventuale ulteriore danno provocato.	
	11.3 L'Amministrazione committente procederà a trattenere l'importo del	
	valore corrispondente alle penali applicate dal pagamento delle fatture ovvero	
	tramite escussione della garanzia definitiva prestata, in questo ultimo caso il	
	Professionista Incaricato dovrà obbligatoriamente reintegrare la garanzia nei	
	trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione.	
	11.4 Salva l'applicazione delle penali di cui sopra e salve ulteriori	
	conseguenze, l'Amministrazione Committente si riserva la facoltà di far	
	svolgere ad altro soggetto, in danno del Professionista Incaricato, il servizio	
	non espletato o espletato in forma parziale o difforme da quanto richiesto.	
	11.5 Qualora la presentazione degli elaborati progettuali venisse ritardata oltre	
	il termine assegnato, salvo proroghe che potranno essere concesse	
	dall'Amministrazione per giustificati motivi, l'Amministrazione potrà	
	applicare una penale di €. 200,00 (duecento/00) giornalieri per ciascun giorno	
	di ritardo che sarà trattenuta dalle spettanze del professionista fino ad un	
	massimo del 10 (dieci) per cento del corrispettivo.	
	11.6 Altre penalità ed entità delle stesse (di importo variabile tra €. 200,00 ed €. 1.500,00) sono stabilite in relazione alla gravità dell'inadempimento e/o	
	disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale il Professionista	
	Incaricato avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 15 (quindici)	
	giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione. Nel caso in cui il	
	professionista incaricato non presenti osservazioni o nel caso di mancato	
	accoglimento delle medesime da parte della Amministrazione, la stessa	
	provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze	
	- 26 -	

	spettanti al Professionista Incaricato in base al contratto, nel rispetto delle	
	normative fiscali ovvero dalla cauzione definitiva.	
	11.7 Nel caso in cui l'importo complessivo, calcolato ai sensi dei commi	
	precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione procede	
	a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale	
	risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.	
	ART. 12 – RISOLUZIONE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	
	12.1 Qualora sia accertato un grave inadempimento delle obbligazioni	
	contrattuali, da parte del Professionista Incaricato, tale da comprometterne la	
	buona riuscita delle prestazioni, l'Amministrazione Committente procede ai	
	sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.	
	12.2 L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi	
	dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:	
	a) frode, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni affidate;	
	b)ingiustificata sospensione del servizio;	
	c) subappalto non autorizzato;	
	d)cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;	
	e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed	
	assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	
	f)riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dall'Amministrazione di non	
	conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla	
	qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla	
	Amministrazione stessa;	
	g)applicazione di penali tali da superare il limite del 10 per cento dell'importo	
	contrattuale;	
	- 27 -	

	h)il venire meno dei requisiti professionali richiesti per la partecipazione alla	
	procedura di aggiudicazione dell'appalto;	
	i) ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal	
	committente;	
	j) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti	
	specificati, senza deroga documentata da parte del committente;	
	k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e	
	sicurezza sui luoghi di lavoro;	
	l) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della	
	privacy;	
	m)nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.50/2016;	
	n)in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente	
	contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri	
	strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi	
	dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla	
	presente commessa pubblica;	
	o)in caso di mancato rilascio/ rinnovo delle garanzie di cui al successivo	
	articolo Art. 17.	
	12.3 In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del	
	presente articolo, resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del	
	D.Lgs. n. 50/2016 nonché quella contenuta nell'art.110 del medesimo codice.	
	12.4 In caso di risoluzione l'Amministrazione Committente procederà	
	all'escussione in tutto o in parte della garanzia definitiva, salvo l'ulteriore	
	risarcimento dei danni per provvedere ad un nuovo affidamento.	
	12.5 L'esecuzione in danno non esime il Professionista Incaricato dalla	
	- 28 -	

	responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge	
	per i fatti che hanno motivato la risoluzione.	
	ART. 13 - SUBAPPALTO, E CESSIONE DEL CONTRATTO	
	13.1 Il Professionista Incaricato non può avvalersi del subappalto, fatta	
	eccezione per l'espletamento per indagini geotecniche e sismiche, sondaggi,	
	rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e	
	di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.	
	Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del Professionista	
	Incaricato. Il Professionista Incaricato che intende avvalersi, per quanto	
	precede, del subappalto, deve presentare all'Amministrazione Committente	
	apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'articolo 105,	
	commi 7 e 18, del Codice. Il termine previsto decorre dalla data di ricevimento	
	della predetta istanza.	
	Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui agli art. 31, comma 8	
	e 105 del codice, per le prestazioni che il Progettista ha indicato espressamente	
	in sede di offerta, previa autorizzazione dell'Ente committente	
	13.2 Il subappalto deve essere autorizzato ed essere svolto nel rispetto delle	
	condizioni di cui all'art. 105 del Codice.	
	13.3 E' vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di	
	decadenza del presente contratto, perdita della garanzia costituita ed eventuale	
	azione di rivalsa da parte dell'Amministrazione Committente per maggior	
	danno arrecato.	
	ART. 14 - CESSIONE DEL CREDITO	
	14.1 È ammessa la cessione del credito. La cessione del credito è disciplinata ai	
	sensi dell'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n.	
	- 29 -	

	52.	
	14.2 Il Professionista Incaricato dovrà fornire al cessionario il numero di conto	
	corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale	
	ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti	
	dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri	
	strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione	
	del seguente codice identificativo gara e del C.U.P. indicati in oggetto.	
	L'Amministrazione Committente provvederà al pagamento delle prestazioni di	
	cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti	
	bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione	
	deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e	
	notificato all'Amministrazione Committente.	
	14.3 La notifica all'Amministrazione Committente dell'eventuale cessione del	
	credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto sopra indicato.	
	ART. 15 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA	
	15.1 Il Professionista Incaricato, nell'adempimento dell'obbligazione di	
	erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della	
	prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al presente contratto.	
	15.2 La stipulazione del presente contratto da parte del Professionista	
	Incaricato equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di	
	tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che	
	regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono	
	all'esecuzione del servizio, di tutta la normativa regionale e nazionale in	
	materia di sisma.	
	15.3 La stipulazione del contratto da parte del Professionista Incaricato	
	- 30 -	

	equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che	
	consentono l'immediata esecuzione dei servizi.	
	15.4 Per le prestazioni di carattere progettuale il Professionista Incaricato si	
	impegna a produrre, entro il termine comunicato dal Responsabile del	
	Procedimento che non potrà comunque essere inferiore a 10 giorni naturali	
	consecutivi, tutti gli adeguamenti, integrazioni e/o modifiche ritenuti necessari	
	dalle competenti autorità alle quali il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento	
	dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva	
	conclusione della fase progettuale e alla approvazione e/o validazione della	
	stessa, il tutto senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.	
	15. 5 Qualora l'Affidatario non adegui il progetto definitivo o esecutivo entro il	
	termine perentorio assegnato dal Responsabile del Procedimento	
	l'Amministrazione potrà procedere all'applicazione della penale giornaliera	
	indicata all'Art. 11, del presente contratto.	
	15.6 Il ritardo per l'adeguamento del progetto definitivo o esecutivo – di cui al	
	periodo precedente – superiore ai 30 (trenta) giorni naturali consecutivi sarà	
	considerato grave inadempimento contrattuale che consentirà	
	all'Amministrazione Committente di procedere alla risoluzione contrattuale,	
	come previsto ai precedenti articoli.	
	15.7 In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo e/o	
	esecutivo, l'Amministrazione Committente può richiedere al professionista di	
	progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo	
	parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla garanzia assicurativa.	
	15.8 Il Professionista Incaricato è tenuto ad assicurare la riservatezza delle	
	informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a	
	- 31 -	

	conoscenza durante l'esecuzione della prestazione	
	15.9 Il Professionista si impegna a fornire adeguata e documentata formazione	
	ai propri collaboratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo	
	37 del D.Lgs. 81/2008.	
	ART. 16 – ACCETTAZIONE NORME PROTOCOLLI DI LEGALITA'	
	ED ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE ANTIMAFIA	
	16.1 Con la firma del presente contratto, il Professionista Incaricato dichiara di	
	conoscere ed accettare integralmente le disposizioni dell'allegato <i>"Protocollo</i>	
	<i>di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del</i>	
	<i>Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza"</i> .	
	16.2. Si applicano il Protocollo quadro di legalità citato, come sotto	
	integralmente riportato, e il Protocollo per l'alta sorveglianza da parte	
	dell'Unita Operativa Speciale di ANAC, stipulati tra i soggetti pubblici della	
	ricostruzione. In particolare il Professionista, anche per eventuali subcontraenti,	
	si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità	
	Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo	
	manifestati nei confronti del Professionista, degli eventuali organi sociali e	
	dirigenziali, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto	
	adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il	
	relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto	
	stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici	
	amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla	
	stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia	
	intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p. Inoltre,	
	l'Ente committente, o il Professionista in caso di stipula di un subcontratto, si	
	- 32 -	

	avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni	
	qualvolta nei confronti del Professionista, suo avente causa o dei componenti	
	l'eventuale sua compagine sociale o dei dirigenti con funzioni specifiche	
	relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata	
	disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui	
	all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p.,	
	nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma	
	2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.	
	16.3. Le clausole sopra citate dovranno anche essere inserite nelle varie	
	tipologie di subcontratti, consentiti nei limiti di cui all'art. 31 comma 8 del	
	D.Lgs. 50/16, e dovranno essere verificate dall'Ente committente in occasione	
	del rilascio dell'autorizzazione ai contratti medesimi.	
	16.4. Il Professionista assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri	
	subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole	
	del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la	
	Struttura di Missione (ex art. 30 DL 189/16), il Commissario Straordinario del	
	Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), ove applicabile	
	al presente contratto, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.	
	- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e	
	approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente	
	affidamento.	
	- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti	
	interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).	
	- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie	
	ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della	
	- 33 -	

	risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta	
	comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso	
	l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la	
	revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del	
	Protocollo (art. 1 comma 3).	
	-Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi	
	dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla	
	Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere	
	comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di	
	autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).	
	- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti -	
	apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla	
	Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati	
	all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto	
	ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto	
	per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.	
	-Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e	
	gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti,	
	per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi	
	all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere	
	eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti	
	interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha	
	disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del	
	D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).	
	-Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione	
	- 34 -	

		del presente affidamento (art. 3 comma 1).	
		- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa	
		nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo	
		contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro	
		stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti	
		(art. 3 comma 2).	
		- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la	
		predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza	
		ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la	
		conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono.	
		L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).	
		- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o	
		subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie	
		dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione,	
		ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione	
		dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente	
		ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva	
		espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).	
		- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia	
		Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di	
		prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare	
		lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di	
		condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei	
		componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia	
		nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1	
		- 35 -	

	lett. a).	
	- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli	
	accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di	
	repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).	
	- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite	
	l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui	
	all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il	
	Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al	
	subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo	
	stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).	
	- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una	
	clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della	
	cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati	
	nell'articolo 106, comma 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla	
	preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni	
	antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del	
	cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti	
	nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti(art. 6	
	comma 2 lett. c).	
	- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori	
	distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n.	
	136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del	
	Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente	
	l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori	
	nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento	
	- 36 -	

	(UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il	
	sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato	
	dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa	
	autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori	
	distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione	
	nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista	
	per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere,	
	che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2	
	lett. d).	
	- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla	
	forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica	
	professionale (art. 7 comma 2 lett. a).	
	- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività	
	di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo	
	complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni	
	di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali	
	necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).	
	- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività	
	di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al	
	percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente	
	punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di	
	autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del	
	D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).	
	- Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti	
	nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del	
	- 37 -	

	Protocollo medesimo.	
	16.5 Il Professionista Incaricato dichiara infine di essere iscritto all'Anagrafe	
	Antimafia degli Esecutori del Ministero dell'Interno Struttura di Missione	
	Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma, cui al decreto legge n. 189 del 17	
	ottobre 2016, convertito con legge n. 229 del 15 dicembre 2016.	
	16.6 L'iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori del Ministero	
	dell'Interno Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma,	
	cui al decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito con legge n. 229 del	
	15 dicembre 2016, è obbligatoria anche per gli eventuali subappaltatori.	
	ART. 17 - GARANZIA DEFINITIVA	
	17.1 La garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del	
	Codice non è dovuta, ai sensi del medesimo articolo, comma 10.	
	ART. 18 – RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO DEI DANNI	
	18.1 Il Professionista Incaricato ha la responsabilità verso terzi (utenti e	
	prestatori d'opera), per qualsiasi danno arrecato a persone e cose nello	
	svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, anche oltre i	
	massimali previsti nella polizza di cui al successivo articolo, sollevando in tal	
	senso l'Amministrazione Committente ed i funzionari preposti da ogni	
	responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite. Il	
	Professionista Incaricato è peraltro l'unico responsabile in caso di eventuale	
	inosservanza della normativa di settore vigente.	
	ART. 19 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	
	19.1 Il Professionista Incaricato dovrà essere munito, ai sensi dell'art. 24,	
	comma 4 del codice nonché dell'art. 3, comma 5, lett. e) del DL 138/11, a far	
	data dall'approvazione del progetto posto a base di gara, di una polizza di	
	- 38 -	

	responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle	
	attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di	
	emissione del certificato di collaudo provvisorio. Tale polizza di responsabilità	
	civile professionale deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni	
	nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a	
	carico della Amministrazione nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.	
	19.2 La polizza deve coprire oltre alle nuove spese di progettazione, anche i	
	maggiori costi che il Comune potrebbe sopportare per le varianti, resesi	
	necessarie in corso di esecuzione. La garanzia dovrà prevedere un massimale	
	non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati (con il limite di	
	un milione di euro), per lavori di importo inferiore a 5.000.000 di euro, IVA	
	esclusa.	
	La mancata presentazione della polizza di garanzia da parte dell'incaricato,	
	esonera il Comune dal pagamento della parcella professionale.	
	19.3 Il Professionista Incaricato ha presentato la dichiarazione della compagnia	
	di assicurazioni Unipolsai Assicurazioni – Agenzia di / del	
	 n..... contenente l'impegno a rilasciare, con	
	specifico riferimento ai lavori progettati e a far data dall'approvazione del	
	progetto esecutivo, per tutta la durata dei lavori e sino all'emissione del	
	certificato di collaudo provvisorio, la polizza di responsabilità civile	
	professionale di cui all'articolo 24, comma 4, del codice, a garanzia di nuove	
	spese di progettazione e maggiori costi derivanti da varianti, nonché di danni	
	derivanti da ritardi dovuti alla stessa progettazione esecutiva.	
	La suddetta dichiarazione è conservata in atti presso gli uffici	
	dell'Amministrazione Committente.	
	- 39 -	

	19.4 Le garanzie e polizze sopra indicate contengono l'impegno	
	dell'assicurazione a provvedere alla formalizzazione della proposta liquidativa	
	o della contestazione della richiesta di danno, entro 15 (quindici) giorni dalla	
	presentazione da parte del terzo reclamante, della documentazione completa	
	per l'eventuale risarcimento.	
	19.5 A tal proposito la dichiarazione di impegno polizze e/o assicurazione sono	
	state consegnate in data all'Amministrazione Committente.	
	19.6 Il professionista incaricato ha inoltre consegnato copia di polizza	
	professionale n..... –	
	19.7 Per l'intera vigenza contrattuale il Professionista Incaricato è tenuto a	
	dimostrare la permanenza delle coperture assicurative citate producendo copia	
	delle quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo entro 30	
	giorni dalla rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse in	
	sostituzione della polizza sopra indicata. Nel caso di mancata dimostrazione	
	della permanenza delle coperture assicurative entro i termini sopra individuati,	
	l'Amministrazione Committente procederà alla risoluzione del contratto ai	
	sensi dell'articolo 1456 del c.c. con conseguente incameramento della garanzia	
	definitiva rilasciata. Resta ferma l'intera responsabilità del Professionista	
	Incaricato anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i	
	massimali assicurati dalle polizze sopra indicate.	
	ART. 20 - INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E S.M.I.,	
	RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI	
	Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati	
	personali, emanata con il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo	
	modificato dal d.lgs. 101/2018 a norma del Regolamento UE 679/2016 in	
	- 40 -	

	relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività	
	previste dal presente appalto, l'Amministrazione Committente, in qualità di	
	Titolare, tratterà i dati conformemente alla legge.	
	Questa amministrazione ha nominato, a mezzo Unione Montana del Tronto e	
	Valfluvione, Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, la	
	Ditta con sede legale in (.....) Via	
	 n....., che svolgerà l'incarico tramite il proprio referente	
	, , Responsabile della protezione dei dati (D P	
	O). Email: RPD@umtronto.it.	
	Il Professionista Incaricato è tenuto ad assicurare la riservatezza delle	
	informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a	
	conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare	
	rigorosamente tutte le norme. In particolare si impegna a:	
	- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività	
	oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;	
	- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie	
	istruzioni;	
	- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o,	
	comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche	
	accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di	
	trattamento non consentito o non conforme;	
	- adottare tutte le misure di sicurezza, che configurano il livello minimo di	
	protezione richiesto;	
	- predisporre e trasmettere, al Titolare dell'Amministrazione - una relazione	
	- 41 -	

conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata da parte del Professionista Incaricato la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, venisse a conoscenza.

Inoltre il Professionista Incaricato espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per tutti gli elaborati ed il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà dell'Amministrazione Committente che ne può disporre liberamente.

ART. 21 – RECESSO

21.1 L'Amministrazione Committente, si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n.50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.

21.2 Il Professionista Incaricato rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

ART. 22 – SPESE CONTRATTUALI

22.1 Il valore del presente atto è di €.

22.2 Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell'Amministrazione mentre le spese di

	bollo sono a carico del Professionista.	
	22.3 Il presente contratto sarà registrato e tutte le spese comprese quelle di	
	registrazione sono a carico del Professionista Incaricato che ha già provveduto	
	al relativo pagamento. Pertanto se ne rilascia quietanza.	
	ART. 23 – NORME DI RINVIO	
	Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:	
	a. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “codice dei Contratti pubblici” e successive	
	variazioni, per quanto applicabile;	
	b. il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;	
	c. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto	
	2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di	
	lavoro”, come aggiornato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse	
	normative sulla sicurezza specifiche in materia;	
	d. la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché	
	delega al Governo in materia di normativa antimafia”;	
	e. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle	
	misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di	
	documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto	
	2010, n. 136”;	
	f. la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la	
	repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;	
	g. Ordinanza del Commissario Straordinario n.33 dell’11 luglio 2017 -	
	Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei	
	territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli	
	eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della	
	- 43 -	

	qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli	
	incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle	
	spese tecniche;	
	h. Ordinanza del Commissario Straordinario n. 35 del 31 luglio 2017 -	
	Modifiche all’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, all’ordinanza n. 18 del 7	
	aprile 2017 ed all’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017;	
	i. Ordinanza del Commissario Straordinario n. 41 del 02 novembre 2017 –	
	Misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti	
	nella ricostruzione pubblica e privata;	
	l. DECRETO 17 gennaio 2018. Aggiornamento delle «Norme tecniche per le	
	costruzioni».	
	m. le norme del codice civile;	
	n . D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 - Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla	
	promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e	
	successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. (11G0067);	
	o. Decreto-Legge 4 giugno 2013, n.63, convertito con variazioni con legge	
	n.90/2013 – inerente “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva	
	2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla	
	prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure	
	d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in	
	materia di coesione sociale”.	
	p. Decreto 11 ottobre 2017 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento di	
	servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e	
	manutenzione di edifici pubblici, pubblicato nella G.U. serie generale nr.259	
	del 06/11/2017 e s.m.i.	

	Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt.	
	1362 -1371 del codice civile.	
	Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a	
	norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate,	
	ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni	
	contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo	
	e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni	
	del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle	
	o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni -	
	legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più	
	vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed	
	assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli	
	scopi intesi dalle Parti.	
	ART. 24 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	
	24.1 Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Professionista	
	Incaricato e l'Amministrazione Committente in relazione all'interpretazione o	
	all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa	
	o bonaria, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria,	
	rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.	
	24.2 Il Foro competente in via esclusiva, con esclusione di ogni altro foro, è fin	
	d'ora indicato nel Tribunale di Ascoli Piceno.	
	ART. 25 – ELEZIONE DOMICILIO	
	Il Professionista Incaricato, agli effetti del presente atto, dichiara di avere il	
	proprio domicilio, anche fiscale, presso Via -	
		
	- 45 -	

ART. 26 – INCOMPATIBILITÀ E NORME DI COMPORTAMENTO

26.1 Per il Professionista Incaricato, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

26.2 Al riguardo il Professionista Incaricato dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con l'Amministrazione Committente.

26.3 Lo stesso si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

26.4 Il Professionista, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. A tal fine si dà atto che l'Ente consegna, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. Consegna altresì copia del Codice di Comportamento comunale approvato con Delibera di Giunta n.del nonché copia del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza aggiornato con Delibera di Giunta n.del..... Il Professionista si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui agli atti sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto assegnando un termine non inferiore a

quindici giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste
non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione
del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato
conformemente a quanto disposto dall'art. 32 (Fasi delle procedure di
affidamento), comma 14, del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs.n.50/2016.

Il presente contratto stipulato in modalità elettronica è stato da me Segretario
Rogante redatto con mezzi informatici. Se ne dà lettura alle parti le quali,
dichiarandolo conforme alla loro volontà con me lo sottoscrivono, previo
accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell'art. 24
D.lgs.82/2005 Codice Amministrazione Digitale di seguito verificata a mia
cura ai sensi dell'art. 14 DPCM 22.02.2013 dopo aver rinunciato
espressamente alla lettura degli allegati per averne avuto conoscenza.

In presenza delle parti, io Segretario comunale ufficiale rogante Dott. Grelli

Pierluigi ho firmato il documento informatico con firma digitale.

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI ACQUASANTA

IL PROFESSIONISTA INCARICATO

[illegible]

IL SEGRETARIO COMUNALE
